

Città di Martano
Provincia di Lecce



Χώρα Μαρτάνα
Ελλάς του Δερεντού

**REGOLAMENTO SULL'ISTITUZIONE ED IL
FUNZIONAMENTO
DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI
VALUTAZIONE (O.I.V.)**

Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 08/11/2019

Sommario

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	3
Articolo 2 – Composizione e durata	3
Articolo 3 - Requisiti per la nomina.....	3
Articolo 4 - Procedimento di nomina.....	4
Articolo 5 - Cause di incompatibilità.....	4
Articolo 6 – Attività e collocazione organizzativa.....	5
Articolo 7 - Funzioni dell’OIV	5
Articolo 8 – Compenso	6
Articolo 9 - Decadenza e revoca	6
Articolo 10 - Regole di comportamento	6
Articolo 11 - Norme transitorie e finali	6
Articolo 12 – Entrata in vigore	7

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, la nomina, la composizione, le competenze e il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance, in seguito denominato OIV, istituito in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", come modificato dal D.lgs 74 del 25/05/2017.

2. L'OIV istituito presso questo Comune esercita in piena autonomia le attività di cui all'art. 6 del presente Regolamento; esercita altresì, le attività di controllo strategico e riferisce, in proposito, direttamente alla Giunta.

Articolo 2 – Composizione e durata

1. L'OIV è costituito da un organo monocratico esterno all'Ente.

2. L'incarico ha la durata di tre anni, ed è rinnovabile una sola volta.

3. L'incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all'art. 2 del D.M. 2 dicembre 2016 ovvero in caso di decadenza o cancellazione dall'Elenco nazionale ovvero in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione all'Elenco medesimo.

4. Il componente dell'OIV può essere nominato solo tra i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale citato.

5. Al fine di assicurare all'OIV una presenza che garantisca una buona conoscenza degli assetti organizzativi, delle risorse disponibili e delle funzioni proprie dell'Amministrazione e, al contempo, contenere il costo di gestione dell'organizzazione ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2009, si individua nell'Ufficio Segreteria la struttura tecnica di supporto, ai sensi del comma 9 del citato art. 14.

6. La valutazione della performance relativa a ciascun anno e ogni altro adempimento connesso alle sue funzioni sono effettuati dall'OIV in carica al momento.

7. La scadenza degli organi politici non comporta la decadenza dall'incarico del componente dell'OIV. La revoca dell'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza deve essere adeguatamente motivata.

Articolo 3 - Requisiti per la nomina

1. L'iscrizione all'Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione della performance, previsto dall'art. 6, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, è condizione necessaria per la partecipazione alle procedure comparative di nomina dell'OIV.

2. I candidati devono essere in possesso dei requisiti di competenza, esperienza e integrità fissati dall'art. 2 dal D.M. 2 dicembre 2016 "*Istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance*".

3. L'incarico di titolare dell'OIV può essere affidato esclusivamente a soggetti iscritti nell'Elenco

nazionale da almeno sei mesi, appartenenti alle fasce professionali 1 e 2 previste dall'art. 5 del Decreto.

4. Ai sensi dell'art. 8 del Decreto Ministeriale del 2 dicembre 2016, il titolare non può appartenere contemporaneamente a più di tre Organismi di valutazione, comunque denominati. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite è pari ad uno.

Articolo 4 - Procedimento di nomina

1. Il procedimento per il conferimento dell'incarico, si articola secondo le disposizioni di seguito riportate e avviene mediante procedura selettiva. Il relativo bando, predisposto dal Responsabile del Settore Affari Generali, dovrà essere pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente, per almeno 15 giorni.

2. Ai fini della nomina, i candidati, entro i termini stabiliti dall'avviso pubblico, dovranno produrre la seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, relativamente al possesso dei requisiti previsti dal D.M. 2 dicembre 2016 "Istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance", corredata da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;

b) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 sull'assenza di cause di incompatibilità od ostative di cui all'art. 5 del presente Regolamento, corredata da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;

c) curriculum vitae.

3. La procedura selettiva consiste nella valutazione dei curricula presentati dagli interessati e attiene ai requisiti delle conoscenze, delle esperienze professionali e delle capacità specifiche.

4. Il Responsabile del Settore Affari Generali predispone una relazione istruttoria atta a segnalare al Sindaco i candidati idonei.

5. Non verrà attribuito alcun punteggio di valutazione, né verrà formata alcuna graduatoria di merito, con riserva per l'Amministrazione di effettuare un colloquio con i candidati istanti.

6. La nomina verrà effettuata dal Sindaco, con atto motivato, tenuto conto della relazione di cui al precedente comma 4 e del curriculum.

7. Il curriculum e la deliberazione di nomina del componente dell'O.I.V. verranno pubblicati sul sito Internet del Comune, nell'apposita sezione.

Articolo 5 - Cause di incompatibilità

1. I candidati non devono rientrare nelle seguenti cause ostative e di conflitto di interessi:

a) soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti l'incarico;

b) che abbiano in corso rapporti di lavoro dipendente o rapporti continuativi di collaborazione con l'Ente ovvero che si trovino, nei confronti dell'amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;

c) avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con dirigenti in servizio nell'amministrazione presso cui deve essere costituito l'OIV, o con i componenti

degli organi di indirizzo e di governo dell'Ente;

d) essere stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza dell'incarico;

e) essere revisore dei conti presso l'amministrazione.

Articolo 6 – Attività e collocazione organizzativa

1. L' O.I.V. esercita, in piena autonomia, le funzioni e le competenze indicate nell'art. 14 del D.lgs. n. 150/2009, sulla base della documentazione fornita, secondo il sistema di valutazione ed organizzativo adottato dall'Ente e, nelle sue funzioni, risponde esclusivamente all'Organo di indirizzo politico-amministrativo.

2. L' O.I.V. ha accesso a tutti i documenti amministrativi e può richiedere oralmente o per iscritto, qualsiasi atto o notizia detenuti dall'Amministrazione necessari all'espletamento delle funzioni assegnate.

3. L' O.I.V. svolge la propria attività nei locali messi a disposizione dall'Ente.

4. L' O.I.V. riferisce all'organo di indirizzo politico-amministrativo, sull'andamento della gestione, sull'attività del sistema di valutazione e sull'applicazione delle norme contrattuali, evidenziando le cause dell'eventuale mancato totale o parziale raggiungimento degli obiettivi e sulla corretta gestione, proponendo, altresì possibili soluzioni anche a carattere organizzativo, nonché modifiche ed aggiornamenti al processo di controllo di gestione e al sistema di valutazione.

5. Le sedute dell'O.I.V. non sono pubbliche. I verbali e il materiale di lavoro sono depositati presso l'Ufficio di Segreteria Generale.

Articolo 7 - Funzioni dell'OIV

1. L'OIV esercita le funzioni previste dalla legge e, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) esercita le attività di controllo strategico dell'Ente e ne riferisce annualmente alla Giunta comunale;

b) propone alla Giunta comunale, il sistema di valutazione della performance organizzativa e della performance individuale dei titolari di posizione organizzativa e del personale verificandone in particolare la rispondenza alla disciplina stabilita dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri;

c) monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, e della trasparenza;

d) comunica agli organi di governo tempestivamente le eventuali criticità riscontrate;

e) verifica che il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione sia coerente con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e, altresì, che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza;

f) propone la relazione sulla performance che evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, rilevando gli eventuali scostamenti;

g) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione e dell'utilizzo dei premi nel rispetto delle disposizioni delle disposizioni di legge, dei contratti collettivi e integrativi, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;

h) effettua la valutazione annuale dei Responsabili dei Servizi ai fini della quantificazione dell'Indennità di Risultato;

i) Effettua la valutazione dei responsabili ai fini delle progressioni economiche con le modalità

- previste dal vigente regolamento per la progressione economica orizzontale;
- j) Attribuisce il punteggio di pesatura delle singole posizioni organizzative, in corrispondenza del quale viene stabilita la retribuzione di posizione;
 - k) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
 - l) verifica annualmente il livello di benessere organizzativo interno, il grado di condivisione del sistema di valutazione anche attraverso la realizzazione di indagini di clima organizzativo;
 - m) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al D.Lgs. n.33/2013 "Disposizioni in materia di Trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni".
 - n) esercita altresì le eventuali ulteriori attività assegnate dalle leggi, statuti e regolamenti.

Articolo 8 – Compenso

1. Al componente dell'OIV viene corrisposto un compenso nella misura stabilita nell'avviso pubblico di selezione, in funzione all'autonoma decisione dell'Amministrazione, nel rispetto del principio, desumibile dai principi fondamentali sottesi al d. lgs. n. 150/2009, secondo cui devono essere stabiliti importi adeguati alle dimensioni e alla complessità organizzativa dell'amministrazione stessa, salvaguardando, nel contempo, il profilo della economicità della gestione e del costo opportunità delle risorse.
2. Detto compenso è da intendersi omnicomprensivo ed al lordo di ogni altra voce, quale IVA, ritenute fiscali, spese per trasferta e soggiorni, ecc. Esso verrà corrisposto in acconti semestrali posticipati e saldo annuale finale.
3. Le attività svolte dovranno essere opportunamente rendicontate dall'Organismo.

Articolo 9 - Decadenza e revoca

1. L'incarico di componente dell'OIV cessa immediatamente al venir meno dei requisiti previsti dal presente Regolamento e/o dalla normativa vigente in materia, ovvero in caso di decadenza o cancellazione dall'Elenco nazionale ovvero in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione all'Elenco medesimo.
2. Il componente dell'OIV decade, inoltre, per il verificarsi di una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 5 del presente regolamento.
3. Il componente è revocabile per gravi inadempienze o per inerzia.
4. I provvedimenti che dispongono la revoca o la decadenza sono adottati dalla Giunta Comunale, previa contestazione dell'addebito, nel rispetto del contraddittorio.

Articolo 10 - Regole di comportamento

1. Il componente dell'OIV è tenuto a osservare le seguenti disposizioni:
 - a) i risultati e qualunque dettaglio sull'attività svolta devono essere indirizzate al Sindaco e al Segretario Comunale;
 - b) deve essere assicurata la massima riservatezza nei confronti di qualunque soggetto, sia interno che esterno all'Ente, sull'attività svolta.

Articolo 11 - Norme transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano i principi

generali, le disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali, i contratti integrativi, i regolamenti di organizzazione e contabilità dell'Ente, nonché quelli ulteriori vigenti nelle specifiche materie.

Articolo 12 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, che annulla e sostituisce il precedente Regolamento, entrerà in vigore il primo giorno successivo a quello di approvazione e pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente.